



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 6 luglio 2021
(OR. en)

10158/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0167 (NLE)**

**ECOFIN 643
CADREFIN 338
UEM 178
FIN 519**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Germania

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza
della Germania**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

considerando quanto segue:

- (1) La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto dirompente sull'economia della Germania che si è andato a sommare alle sfide già esistenti prima della pandemia. A fronte di un prodotto interno lordo (PIL) pro capite pari al 133 % della media dell'Unione nel 2019, il PIL reale della Germania è diminuito, secondo le previsioni di primavera 2021 della Commissione, del 4,9 % nel 2020 e complessivamente dell'1,7 % nel periodo 2020-2021. Sebbene l'economia si stia riprendendo in maniera relativamente rapida, gli aspetti di più lunga data che incidono sulla performance economica a medio termine comprendono in particolare uno squilibrio tra risparmi e investimenti nel contesto del quale gli investimenti privati e pubblici registrano un ritardo rispetto al fabbisogno di investimenti, così come un uso subottimale del potenziale del mercato del lavoro di gruppi inattivi o sottorappresentati.

(2) Il 9 luglio 2019 e il 20 luglio 2020, nel contesto delle raccomandazioni rivolte alla Germania nell'ambito del semestre europeo, il Consiglio ha raccomandato alla Germania in particolare nel 2020 di alleviare le conseguenze immediate della COVID-19, di affrontare in maniera efficace la pandemia e di mobilitare risorse adeguate per l'assistenza sanitaria. Più in generale, alla Germania è stato consigliato di aumentare gli investimenti pubblici e privati, concentrandosi sugli investimenti per la transizione verde e digitale con un'attenzione particolare tra l'altro ai trasporti, a un sistema energetico pulito, efficiente e integrato, alla digitalizzazione, all'istruzione, agli alloggi nonché alla ricerca e sviluppo. Il Consiglio ha inoltre raccomandato alla Germania di migliorare la digitalizzazione dei servizi pubblici e delle piccole e medie imprese (PMI), di ridurre gli oneri normativi e amministrativi così come di rafforzare la concorrenza nei servizi alle imprese e nelle professioni regolamentate. Il Consiglio ha altresì invitato la Germania a: spostare l'imposizione fiscale dal lavoro; ridurre i disincentivi a lavorare più ore, compresa l'elevata tassazione dei redditi da lavoro, in particolare per i lavoratori con un salario basso e i percettori di reddito secondario; salvaguardare la sostenibilità a lungo termine del suo sistema pensionistico; sostenere una maggiore crescita dei salari e migliorare i risultati scolastici e i livelli di competenze dei gruppi svantaggiati. Avendo valutato i progressi nell'attuazione di tali raccomandazioni specifiche per paese al momento della presentazione del piano per la ripresa e la resilienza ("PRR"), la Commissione ritiene che la raccomandazione sull'adozione di tutte le misure necessarie per affrontare efficacemente la pandemia e sostenere l'economia e la successiva ripresa sia stata pienamente attuata.

- (3) Il 2 giugno 2021 la Commissione ha pubblicato un esame approfondito per la Germania a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹. L'analisi ha portato la Commissione a concludere che la Germania presenta squilibri macroeconomici con ripercussioni transfrontaliere e, in particolare, che persiste l'elevato livello dell'avanzo delle partite correnti in ragione del modesto livello di investimenti rispetto ai risparmi.
- (4) Nella sua raccomandazione sulla politica economica della zona euro il Consiglio ha raccomandato agli Stati membri della zona euro di adottare, anche attraverso i rispettivi PRR, provvedimenti finalizzati tra l'altro a garantire un orientamento politico a sostegno della ripresa e a migliorare ulteriormente la convergenza, la resilienza e la crescita sostenibile e inclusiva. Nella suddetta raccomandazione il Consiglio ha inoltre raccomandato agli Stati membri della zona euro di rafforzare i quadri istituzionali nazionali, garantire la stabilità macrofinanziaria, completare l'Unione economica e monetaria e rafforzare il ruolo internazionale dell'euro.

¹ Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).

- (5) Il 28 aprile 2021, in esito a un processo di consultazione, condotto conformemente al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi, la Germania ha presentato alla Commissione il suo PRR nazionale a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241. La titolarità nazionale dei PRR è alla base della loro efficace attuazione e del loro impatto duraturo a livello nazionale, nonché della loro credibilità a livello europeo. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/241, la Commissione ha valutato la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR, conformemente agli orientamenti per la valutazione di cui all'allegato V di tale regolamento.
- (6) I PRR dovrebbero perseguire gli obiettivi generali del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 (“dispositivo”) e dello strumento dell'Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio¹ al fine di sostenere la ripresa dell'economia nel periodo successivo alla crisi COVID-19. Detti PRR dovrebbero inoltre promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione contribuendo ai sei pilastri di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241.

¹ Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23).

- (7) L'attuazione dei PRR degli Stati membri costituirà uno sforzo coordinato che implicherà riforme e investimenti in tutta l'Unione. Attraverso l'attuazione coordinata e simultanea e l'attuazione di progetti transfrontalieri e multinazionali, tali riforme e investimenti si rafforzeranno reciprocamente generando ricadute positive nell'Unione. Di conseguenza, circa un terzo dell'incidenza del dispositivo sulla crescita e sulla creazione di posti di lavoro degli Stati membri deriverà dalle ricadute positive prodotte in altri Stati membri.

Risposta equilibrata che contribuisce ai sei pilastri

- (8) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), e all'allegato V, criterio 2.1, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR rappresenta in ampia misura (Rating A) una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale, in quanto contribuisce in modo adeguato a tutti e sei i pilastri di cui all'articolo 3 di tale regolamento, tenendo conto delle sfide specifiche e della dotazione finanziaria dello Stato membro interessato.
- (9) Il PRR fornisce una risposta globale alla situazione economica e sociale, seguendo un approccio olistico al conseguimento della ripresa e migliorando al contempo la resilienza socio-economica. Le 40 misure incluse nel PRR costituiscono una combinazione equilibrata di riforme e investimenti nel campo economico, industriale, digitale, ambientale, sociale e sanitario.

- (10) Il PRR affronta in modo bilanciato tutti e i sei i pilastri di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241. Si rileva una marcata attenzione alla transizione verde, con misure relative alla protezione del clima che ammontano ad almeno il 42 % della dotazione, comprese misure chiave in materia di mobilità e alloggi. Nel campo digitale il PRR è addirittura più ambizioso, raggiungendo almeno il 52 % della dotazione e spaziando tra industria, istruzione, politica sociale, assistenza sanitaria e pubblica amministrazione. Le riforme e gli investimenti affrontano le strozzature amministrative per facilitare gli investimenti e promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, apportando allo stesso tempo benefici anche alle PMI. La coesione sociale è promossa attraverso varie misure destinate a modernizzare la pubblica amministrazione e sostenere i gruppi svantaggiati, fissare un massimale per i contributi previdenziali e rafforzare l'istruzione e le competenze, in particolare sostenendo la digitalizzazione dell'istruzione. Il PRR è fortemente orientato sulla promozione degli investimenti e l'eliminazione delle strozzature che li scoraggiano, così da aiutare le autorità locali ad affrontare le sfide infrastrutturali e contribuire in tal modo alla coesione territoriale. Le riforme e gli investimenti nel settore della pubblica amministrazione destinati a rafforzare il sistema sanitario contribuiscono ad aumentare la resilienza, così come fanno le misure volte a digitalizzare e modernizzare i servizi pubblici e a ridurre gli ostacoli agli investimenti. Diverse misure relative alle competenze vanno a beneficio della prossima generazione.

Affrontare tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese

- (11) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), e all'allegato V, criterio 2.2, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide (Rating A) individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte alla Germania, compresi i relativi aspetti di bilancio, e nelle raccomandazioni a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011, o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo.
- (12) Il PRR comprende un'ampia gamma di riforme e investimenti che si rafforzano reciprocamente e contribuiscono ad affrontare tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide di ordine economico e sociale delineate nelle raccomandazioni specifiche per paese che il Consiglio ha rivolto alla Germania nell'ambito del semestre europeo nel 2019 e 2020.
- (13) Le raccomandazioni relative alla risposta immediata della politica di bilancio alla pandemia possono essere considerate non rientranti nell'ambito di applicazione del PRR della Germania, nonostante il fatto che in generale la Germania abbia risposto in modo adeguato e sufficiente alla necessità immediata di sostenere l'economia con strumenti di bilancio nel 2020 e nel 2021, in linea con la clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e di crescita.

- (14) L'attuazione del PRR risponderà a varie raccomandazioni specifiche per paese relative all'aumento degli investimenti e alla riduzione degli oneri amministrativi, poiché il PRR si prefigge di ridurre drasticamente le strozzature e di aumentare gli investimenti. In particolare l'istituzione di un gruppo di lavoro congiunto a livello federale e di *Länder* per un'amministrazione efficiente e favorevole ai cittadini e alle imprese, il sostegno alle autorità locali attraverso il *PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH* ("*Partnerschaft Deutschland*") nell'attuazione efficace del finanziamento degli investimenti così come le misure legislative adottate per accelerare le procedure di pianificazione e autorizzazione rafforzeranno gli investimenti pubblici e promuoveranno quelli privati. Inoltre gli investimenti aumenteranno, riflettendo gli impegni del PRR a sostegno della decarbonizzazione e delle soluzioni basate sull'idrogeno con particolare attenzione all'idrogeno rinnovabile, nonché attraverso misure nel campo della mobilità sostenibile, compresi i veicoli a emissioni zero e le stazioni di ricarica, della ricerca e sviluppo, così come della digitalizzazione dell'economia (comprese le PMI), dell'istruzione, dell'assistenza sanitaria e della pubblica amministrazione.
- (15) L'attuazione del PRR contribuirà altresì a rispondere alle raccomandazioni specifiche per paese relative a istruzione, partecipazione al mercato del lavoro, tassazione del lavoro e politica sociale, tramite il potenziamento della digitalizzazione dell'istruzione, il sostegno agli studenti svantaggiati, la maggiore offerta di servizi per l'infanzia, la maggiore trasparenza delle pensioni e il freno all'aumento del cuneo fiscale.

- (16) Affrontando le summenzionate sfide, il PRR dovrebbe anche contribuire a correggere gli squilibri che la Germania sta registrando, che sono stati individuati nelle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011 nel 2019 e 2020. In particolare, dovrebbe contribuire a correggere gli squilibri per quanto riguarda l'avanzo delle partite correnti, che persiste su livelli elevati, riflettendo un modesto livello di investimenti rispetto ai risparmi, e che ha rilevanza transfrontaliera.
- (17) Il PRR costituisce una solida base per ulteriori sforzi di riforma e di investimento nei prossimi anni, per affrontare ulteriori sfide strutturali.

Contributo al potenziale di crescita, alla creazione di posti di lavoro e alla resilienza economica, sociale e istituzionale

- (18) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera c), e all'allegato V, criterio 2.3, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR è in grado di esercitare un elevato impatto (Rating A) sul rafforzamento del potenziale di crescita, della creazione di posti di lavoro e della resilienza economica, sociale e istituzionale della Germania, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, anche tramite la promozione di politiche per l'infanzia e i giovani, e di attenuare l'impatto economico e sociale della crisi COVID-19, migliorando in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza all'interno dell'Unione.

- (19) Le simulazioni dei servizi della Commissione mostrano che il PRR, unitamente alle restanti misure dello strumento dell'Unione europea per la ripresa, è potenzialmente in grado di aumentare il PIL della Germania in misura compresa tra lo 0,4 % e lo 0,7 % entro il 2026, escludendo il possibile impatto positivo delle riforme strutturali, che può essere sostanziale. Il PRR promuoverà la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, grazie a un contributo importante da parte degli investimenti a favore della transizione climatica e digitale, dell'innovazione, della decarbonizzazione dell'economia, compresi i trasporti e l'industria, e della digitalizzazione delle imprese, della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici. Le misure diffonderanno l'uso di veicoli a emissioni zero, aumenteranno la disponibilità di tecnologie basate sull'idrogeno e la dotazione di alloggi più rispettosi del clima e più efficienti sotto il profilo energetico. Ci si aspetta anche che facilitino gli investimenti da parte delle imprese, comprese le PMI. Dato che l'istruzione e le competenze vengono migliorate attraverso le misure destinate a potenziare le metodologie didattiche e i materiali per l'apprendimento così come a fornire un sostegno specifico, ci si aspetta che la produttività, la resilienza e l'inclusione ne beneficino.

(20) Il PRR affronta le vulnerabilità sociali e promuove la coesione sociale attraverso una serie di misure, contribuendo all'attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali. Le famiglie con figli beneficeranno delle misure incluse nel PRR, quali la creazione di altri 90 000 posti nelle strutture di assistenza all'infanzia, misura che giunge tempestiva considerando la carenza di disponibilità. Il sostegno didattico aggiuntivo agli alunni che sono rimasti indietro a causa della pandemia mira a raggiungere un quarto del totale degli alunni. Al fine di sostenere il sistema dell'apprendistato, negativamente colpito dalla pandemia, il PRR comprende incentivi finanziari per le imprese affinché tengano e assumano apprendisti e contribuisce quindi a soddisfare la garanzia per i giovani¹. Con la misura di "garanzia sociale 2021" il PRR contribuisce a prevenire l'aumento dei costi non salariali del lavoro, che registrano un livello elevato in Germania, fissando per i contributi previdenziali un massimo del 40 %. Il PRR contiene inoltre l'impegno a sviluppare un portale digitale delle pensioni che dovrebbe sostenere i cittadini nella loro pianificazione pensionistica, fornendo un riepilogo dei loro diritti individuali. Il PRR comprende altresì misure destinate a migliorare il funzionamento del sistema sanitario che andranno a vantaggio dell'intera società.

¹ Raccomandazione del Consiglio, del 30 ottobre 2020, relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani e sostituisce la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani (GU C 372 del 4.11.2020, pag. 1).

Non arrecare un danno significativo

- (21) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), e all'allegato V, criterio 2.4, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR è in grado di assicurare che nessuna misura per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento in esso inclusa arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali (Rating A) ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ (principio "non arrecare un danno significativo"). Il PRR della Germania valuta la conformità rispetto al principio "non arrecare un danno significativo". La valutazione segue la metodologia che figura nella valutazione tecnica fornita nella comunicazione della Commissione dal titolo "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"². Ha per oggetto i sei obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, ossia mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, economia circolare, prevenzione e riduzione dell'inquinamento nonché protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. L'impatto ambientale è valutato a livello di misura, vale a dire viene effettuata una valutazione individuale per ogni riforma o investimento.

¹ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

² GU C 58 del 18.2.2021, pag. 1.

Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

- (22) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR prevede misure che contribuiscono in ampia misura (Rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari ad almeno il 42 % della dotazione totale del PRR, calcolato secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241. A norma dell'articolo 17 di tale regolamento, il PRR è coerente con le informazioni contenute nel piano nazionale per l'energia e il clima 2030.
- (23) Il PRR è fortemente incentrato sul pilastro della transizione verde. Al fine di sostenere gli obiettivi climatici in settori quali la transizione energetica e l'adattamento ai cambiamenti climatici, il PRR prevede una vasta gamma di misure che possono essere raggruppate in tre ambiti principali di intervento. Innanzitutto, il PRR comprende una serie di azioni imperniata sullo sviluppo di un'economia dell'idrogeno efficiente nell'industria e nell'economia in generale, con particolare attenzione all'idrogeno rinnovabile. In secondo luogo, viene compiuto uno sforzo considerevole per accelerare gli investimenti nella mobilità rispettosa del clima, al fine di affrontare le sfide della Germania relative ai trasporti sostenibili. Infine il PRR contiene una serie di misure destinate ad aumentare le costruzioni e le ristrutturazioni rispettose del clima, dedicando un'attenzione particolare al rinnovo teso all'efficienza energetica.

- (24) Tali misure contribuiscono direttamente alla transizione verde, in particolare alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Inoltre contribuiscono indirettamente agli altri obiettivi della transizione verde, in particolare promuovendo la circolarità e riducendo le emissioni di inquinanti atmosferici, e sono allineate con il piano nazionale per l'energia e il clima 2021-2030 e il piano tedesco di azione per il clima 2050. Il PRR non contiene misure finalizzate alla biodiversità, ma contribuendo alla mitigazione dei cambiamenti climatici le misure previste possono portare beneficio anche alla conservazione della biodiversità, dato che i cambiamenti climatici costituiscono una delle principali minacce alla biodiversità. La Germania ha svolto una valutazione sistematica alla luce del principio "non arrecare un danno significativo" secondo la quale nessuna delle misure proposte causa un danno per la biodiversità.

Contributo alla transizione digitale

- (25) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, criterio 2.6, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR prevede misure che contribuiscono in ampia misura (Rating A) alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi digitali rappresentano un importo pari ad almeno il 52 % della dotazione totale del PRR, calcolato secondo la metodologia di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241.
- (26) Con una quota significativa della dotazione totale per contribuire alla transizione digitale e il rilievo dato agli aspetti digitali nella maggior parte delle sue componenti, il PRR della Germania pone un forte accento sulla transizione digitale e sulle sfide che ne conseguono in tutti i settori.

- (27) Il PRR affronta la trasformazione digitale dei servizi pubblici (compresi i servizi sanitari) e delle imprese, due aspetti rispetto ai quali i risultati della Germania sono attualmente sotto la media UE. Il PRR comprende un'intera componente dedicata alla modernizzazione della pubblica amministrazione tramite la digitalizzazione accelerata e la promozione dell'interoperabilità. Inoltre, all'interno di una componente dedicata alla salute, due misure mirano ad accelerare la trasformazione digitale rispettivamente dei servizi sanitari pubblici e degli ospedali. Per quanto concerne le imprese, sono previsti investimenti a sostegno della transizione digitale e verde del settore automobilistico.
- (28) Il PRR comprende altresì misure importanti che riguardano il capitale umano e gli investimenti nelle tecnologie digitali avanzate, con una componente sulla digitalizzazione dell'istruzione e un'altra che comprende contributi a due iniziative europee su larga scala concernenti la microelettronica e le tecnologie cloud ed edge di prossima generazione.

Impatto duraturo

- (29) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera g), e all'allegato V, criterio 2.7, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR è in grado di avere in ampia misura un impatto duraturo sulla Germania (Rating A).

- (30) Il PRR contiene riforme della pubblica amministrazione che mirano a farne progredire la digitalizzazione, a ridurre gli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese e ad accelerare ulteriormente la pianificazione e l'approvazione dei progetti di investimento pubblico. Tali misure faranno smaltire i ritardi negli investimenti pubblici e renderanno il contesto imprenditoriale più favorevole agli investimenti nel lungo termine, assicurando la qualità delle infrastrutture pubbliche e l'efficienza dei servizi pubblici digitali nonché consentendo effetti duraturi di aumento della produttività.
- (31) Il PRR consiste in un insieme di misure a favore dell'uso di energia a zero emissioni di carbonio con una particolare attenzione all'idrogeno rinnovabile, alla mobilità e agli alloggi a basse emissioni; della digitalizzazione della pubblica amministrazione, dell'istruzione, dell'assistenza sanitaria e delle imprese; nonché della promozione di un accesso migliore alle competenze per i giovani vulnerabili. Affrontando tali sfide dovrebbe essere possibile una crescita sostenibile e inclusiva. Inoltre le misure avranno un effetto favorevole duraturo sul capitale umano e sull'efficienza delle risorse. L'impatto duraturo del PRR può essere rafforzato anche attraverso le sinergie tra il PRR stesso e altri programmi, compresi i fondi della politica di coesione, in particolare affrontando in maniera sostanziale le sfide territoriali e promuovendo uno sviluppo equilibrato.

Monitoraggio e attuazione

- (32) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera h), e all'allegato V, criterio 2.8, del regolamento (UE) 2021/241, le modalità proposte nel PRR al fine di garantirne un monitoraggio e un'attuazione efficaci, inclusi il calendario previsto, i traguardi e gli obiettivi e i relativi indicatori, sono adeguate (Rating A).
- (33) L'organo di coordinamento presso il ministero federale delle Finanze e i ministeri competenti sono responsabili dell'attuazione efficace del PRR. Le diverse modalità predisposte per definire, negoziare e assicurare l'attuazione efficiente e regolare del PRR sono credibili in termini di mandato giuridico e di capacità amministrativa. I traguardi e gli obiettivi del PRR della Germania costituiscono un sistema adeguato per monitorarne l'attuazione. I traguardi e gli obiettivi sono chiari e realistici e gli indicatori relativi a tali traguardi e obiettivi sono pertinenti, accettabili e solidi. I traguardi e gli obiettivi sono pertinenti anche per le misure già completate che sono ammissibili a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241. Il conseguimento soddisfacente di questi traguardi e obiettivi nel tempo è necessario per giustificare una richiesta di erogazione. I meccanismi di verifica, la raccolta dei dati e le competenze descritti dalle autorità tedesche risultano sufficientemente solidi da giustificare in maniera adeguata le richieste di erogazione all'atto del completamento dei traguardi e degli obiettivi.

- (34) Gli Stati membri dovrebbero garantire che il sostegno finanziario nell'ambito del dispositivo sia comunicato e riconosciuto in conformità dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241. Nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ gli Stati membri possono chiedere assistenza tecnica per l'attuazione dei rispettivi PRR.

Costi

- (35) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, criterio 2.9, del regolamento (UE) 2021/241, la giustificazione fornita nel PRR in merito all'importo dei costi totali stimati dello stesso è in misura moderata (Rating B) ragionevole e plausibile, è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.
- (36) Le stime dei costi e il documento giustificativo forniti mostrano diversi gradi di dettaglio e approfondimento dei calcoli. Secondo le informazioni fornite, non vi sono indicazioni che potrebbero minare la ragionevolezza o la plausibilità dei costi. Tuttavia il livello di garanzia avrebbe potuto essere aumentato fornendo stime più dettagliate per talune misure. Infine, il costo totale stimato del PRR è in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi e commisurato all'impatto economico e sociale nazionale atteso.

¹ Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

- (37) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera j), e all'allegato V, criterio 2.10, del regolamento (UE) 2021/241, le modalità proposte nel PRR sono adeguate (Rating A) al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interesse nell'utilizzo dei fondi erogati conformemente a tale regolamento, comprese le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti conformemente a tale regolamento e di altri programmi dell'Unione. Ciò non pregiudica l'applicazione di altri strumenti atti a promuovere e garantire il rispetto del diritto dell'Unione, anche al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interesse, nonché per tutelare il bilancio dell'Unione conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.
- (38) Il sistema di controllo interno descritto nel PRR della Germania si basa in maniera marcata sui processi e sulle strutture nazionali esistenti per le attività di audit, con conseguente adeguata responsabilizzazione e capacità amministrativa. Con l'unità di coordinamento presso il ministero delle Finanze, le unità di controllo interno presso ogni ministero e la Corte dei conti nazionale, gli attori coinvolti sono individuati in maniera chiara unitamente ai loro ruoli e responsabilità per lo svolgimento dei compiti di controllo interno. Gli attori operano in modo indipendente e la separazione delle funzioni pertinenti risulta rispettata, rendendo solidi e adeguati i sistemi di controllo.

¹ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 1).

- (39) Le leggi e i regolamenti nazionali sono considerati efficienti per prevenire, individuare e correggere irregolarità quali la frode, la corruzione e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi nell'ambito del dispositivo. Ciò vale anche per le disposizioni volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti nell'ambito del dispositivo e di altri programmi dell'Unione. Il quadro normativo e gli organismi pubblici di attuazione sono adeguatamente descritti e gli attori responsabili dei controlli dispongono dei poteri giuridici e della capacità amministrativa per esercitare i loro ruoli e compiti. La Germania ha indicato che sarà istituito un sistema informatico integrato per l'adeguata raccolta, conservazione e comunicazione dei dati necessari per l'attuazione del suo PRR. La Germania ha avviato un processo di controllo del proprio sistema informatico da parte della Corte dei conti (*Bundesrechnungshof*) al fine di individuare eventuali carenze e rispondere senza indugio alle raccomandazioni della relazione di audit, nonché per assicurare la completa registrazione di tutti i dati di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241, anche mediante un sistema transitorio. La Germania si è impegnata a dare l'accesso a tali dati.

Coerenza del PRR

- (40) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera k), e all'allegato V, criterio 2.11, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR prevede misure di attuazione delle riforme e dei progetti di investimento pubblico che rappresentano in ampia misura (Rating A) azioni coerenti.

- (41) Il PRR tedesco presenta una narrazione coerente la cui attenzione strategica si concentra sulla transizione verde e su quella digitale. All'interno di ciascuna componente, le riforme e gli investimenti sono mirati al conseguimento di obiettivi coerenti e i loro risultati attesi si rafforzano vicendevolmente. Le azioni pianificate nelle diverse componenti sono altresì coerenti e complementari, con riforme strutturali che accompagnano gli investimenti pianificati al fine di rafforzarne l'impatto. Si registra altresì coerenza e complementarità intrinseca tra le misure di componenti diverse. Per promuovere una maggiore coerenza tra strumenti e, in particolare, con i fondi della politica di coesione europea, è incoraggiata un'assegnazione territoriale equilibrata delle risorse.

Parità di genere

- (42) Le questioni concernenti la parità di genere e le pari opportunità per tutti sono affrontate nel PRR attraverso molteplici componenti. Tra le misure particolarmente rilevanti figurano il miglioramento della disponibilità di istruzione e cura di qualità per la prima infanzia, che promuove tanto la parità di genere quanto la riduzione degli svantaggi socio-economici. Il sostegno agli apprendistati e l'aiuto agli studenti svantaggiati nell'apprendimento in ragione della COVID-19 apporteranno benefici in misura più che proporzionale ai giovani provenienti da contesti vulnerabili, compresi quelli migratori.

Autovalutazione della sicurezza

- (43) Non è stata fornita un'autovalutazione della sicurezza in quanto la Germania non l'ha considerata necessaria, a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) 2021/241.

Progetti transfrontalieri e multinazionali

- (44) Una caratteristica centrale del PRR tedesco è l'inclusione di importanti progetti di comune interesse europeo pianificati nei settori dell'idrogeno (1 500 000 000 EUR), della microelettronica (1 500 000 000 EUR) e delle tecnologie cloud ed edge di prossima generazione (750 000 000 EUR). Tali progetti multinazionali sono stati avviati congiuntamente ad altri paesi.

- (45) Secondo la sintesi del processo di consultazione fornita dalla Germania, i portatori di interessi sono stati consultati nella fase di preparazione del PRR e i loro pareri sono stati debitamente considerati. Nell'ambito delle loro competenze, i *Länder* sono stati coinvolti sin dall'inizio e in numerose fasi dell'elaborazione del PRR. Le loro posizioni, in particolare per quanto concerne la struttura di governance durante la fase di attuazione, si riflettono nel PRR. Il parlamento federale è stato regolarmente informato in merito al contenuto del PRR. I punti di vista delle parti sociali e delle organizzazioni ambientali si riflettono particolarmente nella selezione delle misure del PRR. In esito alla consultazione, parte delle riforme e degli investimenti inizialmente previsti è stata adattata o rimossa dal PRR. Sono stati consultati anche gli attori sociali, i rappresentanti dell'industria e delle imprese, la società civile e il comitato nazionale per la produttività. Per i progetti transfrontalieri e multinazionali del PRR, la Germania ha lavorato a stretto contatto con gli altri Stati membri che partecipano a tali progetti.

- (46) Anche durante la fase di attuazione del PRR si svolgerà un processo continuo di coordinamento con i *Länder*, anche a livello di comuni. Su richiesta dei *Länder*, la struttura di governance prevede periodiche riunioni di coordinamento tra i *Länder* e i ministeri federali competenti per le riforme e gli investimenti che incidono direttamente sulle responsabilità dei *Länder* in un contesto federale. I *Länder* dovrebbero inoltre essere strettamente e tempestivamente coinvolti nelle comunicazioni relative ai progressi nell'attuazione. Per garantire la titolarità da parte degli attori pertinenti, è fondamentale coinvolgere tutte le autorità locali e tutti i portatori di interessi, comprese le parti sociali, durante tutta l'attuazione degli investimenti e delle riforme previsti dal PRR.

Valutazione positiva

- (47) A seguito della valutazione positiva della Commissione in merito al PRR della Germania nella quale si è concluso che il PRR soddisfa i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V di tale regolamento, la presente decisione dovrebbe stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR, i pertinenti traguardi, obiettivi e indicatori, e l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR sotto forma di sostegno finanziario non rimborsabile.

Contributo finanziario

- (48) Il costo totale stimato del PRR della Germania è pari a 26 518 833 613 EUR¹, importo superiore al contributo finanziario massimo. Poiché il PRR risponde in misura soddisfacente ai criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241 e, inoltre, poiché l'importo dei costi totali stimati del PRR è superiore al contributo finanziario massimo disponibile per la Germania, il contributo finanziario assegnato al PRR della Germania dovrebbe essere pari all'importo totale del contributo finanziario a disposizione della Germania, a norma dell'articolo 11 di detto regolamento.
- (49) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, il calcolo del contributo finanziario massimo per la Germania deve essere aggiornato entro il 30 giugno 2022. Pertanto, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, di tale regolamento, per la Germania dovrebbe essere messo a disposizione un importo da impegnare giuridicamente entro il 31 dicembre 2022 non superiore al contributo finanziario massimo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento. Se necessario in seguito all'aggiornamento del contributo finanziario massimo, il Consiglio, su proposta della Commissione, dovrebbe modificare la presente decisione per includervi senza ritardo il contributo finanziario massimo aggiornato, calcolato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del suddetto regolamento.

¹ La Germania ha presentato due stime dei costi. Il valore lordo del piano, pari a 27 949 882 000 EUR, comprende l'IVA per alcune misure, mentre un valore netto di almeno 26 518 833 613 EUR non comprende l'IVA.

- (50) Il sostegno necessario deve essere finanziato mediante l'assunzione di prestiti da parte della Commissione a nome dell'Unione sulla base dell'articolo 5 della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio¹. Il sostegno dovrebbe essere erogato a rate successivamente al conseguimento soddisfacente, da parte della Germania, dei pertinenti traguardi e obiettivi individuati in relazione all'attuazione del PRR.
- (51) La Germania ha chiesto un prefinanziamento pari a 2 250 000 000 EUR. Tale importo dovrebbe essere messo a disposizione della Germania subordinatamente all'entrata in vigore e in conformità dell'accordo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241 ("accordo di finanziamento").
- (52) La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicato l'esito delle procedure relative all'assegnazione di fondi dell'Unione nell'ambito di programmi dell'Unione diversi dal dispositivo o l'esito delle procedure esperibili in relazione alle distorsioni del funzionamento del mercato interno, in particolare a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).

Articolo 1

Approvazione della valutazione del PRR

È approvata la valutazione del PRR della Germania, sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241. Nell'allegato della presente decisione figurano le riforme e i progetti di investimento previsti dal PRR, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del PRR, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi, gli indicatori rilevanti relativi al loro conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti.

Articolo 2
Contributo finanziario

1. L'Unione mette a disposizione della Germania un contributo finanziario sotto forma di sostegno non rimborsabile pari a 25 613 478 442 EUR¹. Dev'essere disponibile un importo di 16 291 323 631 EUR per essere impegnato giuridicamente entro il 31 dicembre 2022. Se l'aggiornamento di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241 determina per la Germania un contributo finanziario massimo aggiornato pari o superiore a 25 613 478 442 EUR, dev'essere disponibile un ulteriore importo di 9 322 154 811 EUR per essere impegnato giuridicamente dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023. Se l'aggiornamento di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241 determina un contributo finanziario massimo aggiornato per la Germania inferiore a 25 613 478 442 EUR, la differenza tra il contributo finanziario massimo aggiornato e l'importo di 16 291 323 631 EUR dev'essere disponibile per essere impegnata giuridicamente secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/241 dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

¹ tale importo corrisponde alla dotazione finanziaria al netto della quota proporzionale di pertinenza della Germania delle spese di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata secondo la metodologia di cui all'articolo 11 di tale regolamento.

2. La Commissione mette a disposizione della Germania il contributo finanziario dell'Unione in rate conformemente all'allegato della presente decisione. È messo a disposizione a titolo di prefinanziamento un importo di 2 250 000 000 EUR. Il prefinanziamento e le rate possono essere versati dalla Commissione in una o più tranche. L'entità delle tranche è subordinata alla disponibilità dei finanziamenti.
3. Il prefinanziamento è messo a disposizione subordinatamente all'entrata in vigore e in conformità dell'accordo di finanziamento. Esso è compensato mediante detrazione proporzionale dal pagamento delle rate.
4. La messa a disposizione delle rate in conformità dell'accordo di finanziamento è subordinata alla disponibilità di finanziamenti e a una decisione della Commissione, adottata a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241, secondo la quale la Germania ha conseguito in modo soddisfacente i traguardi e gli obiettivi pertinenti individuati in relazione all'attuazione del PRR. Per essere ammissibili al pagamento, la Germania deve conseguire i traguardi e gli obiettivi entro il 31 agosto 2026 subordinatamente all'entrata in vigore degli impegni giuridici di cui al paragrafo 1.

Articolo 3
Destinatario

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a ...,

Per il Consiglio
Il presidente
